

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

28/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>1° LUGLIO 2012 entra in vigore il divieto di disporre pagamenti in contanti per importi superiori a 1.000 euro</b>	<b>2</b>
<b>Dal 26 giugno 2012 Minori in viaggio solo con documento individuale</b>	<b>2</b>
<b>Obblighi informativi per la rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale</b>	<b>3</b>
<b>Publicato il decreto sulle modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2011 – G.U. n. 147 del 26 giugno 2012</b>	<b>3</b>
<b>Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto ordinario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 4 maggio 2012</b>	<b>4</b>
<b>L'adozione della delibera quadro sui servizi pubblici – Scadenza del 13 agosto 2012</b>	<b>5</b>

## **1° LUGLIO 2012 entra in vigore il divieto di disporre pagamenti in contanti per importi superiori a 1.000 euro**

La legge 44 del 26 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto legge 16 del 2 marzo 2012 (articolo 3 comma 3), ha prorogato al 1° luglio 2012 la data a partire dalla quale gli enti e le pubbliche amministrazioni non possono più effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a 1.000 euro.

A partire da tale data dunque stipendi, pensioni, emolumenti diversi ed altri pagamenti potranno avvenire solo con il ricorso a strumenti di pagamento di tipo elettronico o mediante bonifici bancari o postali.

## **Dal 26 giugno 2012 Minori in viaggio solo con documento individuale**

Dal sito del Ministero dell'Interno:

Dal 26 giugno 2012 bambini e ragazzi minorenni non potranno più viaggiare all'estero, compresa l'Europa, se non hanno un documento di viaggio individuale.

Non sarà più sufficiente, dunque, l'iscrizione sul passaporto del genitore, titolo di viaggio che rimane comunque valido per lo stesso genitore titolare fino alla sua naturale scadenza.

Per quanto riguarda il passaporto, al minorenne sarà rilasciato il proprio documento dotato di microchip. Dai 12 anni in su è prevista anche l'acquisizione delle impronte e la firma digitalizzata.

In sede di rilascio del passaporto individuale al minorenne è inoltre necessario l'assenso di entrambi i genitori, anche in caso di figli minori naturali conviventi con uno solo dei due o di figli legittimi affidati a uno solo dei due genitori separati, come ricorda in una circolare la Direzione centrale per i servizi demografici del ministero dell'Interno riportando indicazioni dei dicasteri Esteri e Giustizia. Lo stesso principio deve ritenersi applicabile, precisa la direzione, anche in caso di rilascio al minore di carta di identità valida per l'espatrio.

L'ordinamento italiano si conforma così alla normativa europea - precisa la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del ministero in una circolare - ovvero a quanto previsto dal regolamento (CE) n.444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n.2252/2004 del Consiglio sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

## **Obblighi informativi per la rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale**

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha emanato un comunicato con il quale si danno indicazioni alle Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni oltre 15mila abitanti, in merito all'invio dei dati sugli appalti affidati rispettando i criteri ambientale:

*Nelle more dell'implementazione del sistema SIMOG e dell'adeguamento del sistema di rilevazione delle informazioni riguardanti la fase esecutiva del contratto, le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità <http://www.avcp.it>, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dal 1° gennaio 2012.*

*Si precisa che l'invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio per gli affidamenti soggetti all'acquisizione del codice CIG. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei Contratti già inviate.*

## **Publicato il decreto sulle modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2011 – G.U. n. 147 del 26 giugno 2012**

E' stato pubblicato il decreto ministeriale che approva i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2011 che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 10 ottobre 2012. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori.

Ai fini della predisposizione del certificato non è più richiesta l'omologazione ministeriale del software, fermo restando l'esigenza di attenersi accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni previste nel decreto.

Per la trasmissione gli enti utilizzeranno le credenziali informatiche ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale [www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel\\_intro.html](http://www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html).

Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento.

**Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto ordinario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 4 maggio 2012**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2012 il decreto ministeriale concernente il fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

A norma dell'art. 2 del citato decreto per l'attribuzione della quota spettante a ciascun comune del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, si provvede a:

- a) considerare l'ammontare delle risorse già assegnate a ciascun comune per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale tenendo conto delle variazioni successivamente intervenute,
- b) ridurre le risorse di ciascun comune interessato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenendo ad un valore che corrisponde al saldo algebrico fra l'importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 2012, per ciascun comune;
- c) attribuire le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura proporzionale all'ammontare risultante dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) ridurre le risorse a ciascun comune interessato in conseguenza dell'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni;
- e) ridurre le assegnazioni a ciascun comune, in applicazione dell'art. 28, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- f) applicare le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011.

Nel caso in cui il valore per il singolo comune sia negativo, sarà demandato all'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati entro il mese di settembre dal Ministero dell'interno, il recupero, nei confronti dei comuni interessati, di una somma di pari importo, all'atto del pagamento a saldo agli stessi comuni dell'imposta municipale propria.

## **L'adozione della delibera quadro sui servizi pubblici – Scadenza del 13 agosto 2012**

L'articolo 4 del Decreto Legge 138/2011, come modificato dall'articolo 9 della legge di stabilità 2012 e dall' articolo 25 del decreto liberalizzazioni 2012, prevede che entro il 13 agosto 2012, gli Enti devono adottare una delibera quadro ricognitiva dei servizi pubblici .

Per gli Enti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti la delibera quadro è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza che si dovrà esprimere sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente sull'esistenza di ragioni idonee all'attribuzione di diritti di esclusiva.

In mancanza della delibera quadro non sarà possibile affidare un servizio in esclusiva.

Le caratteristiche della delibera quadro sono tuttavia contenute nel regolamento che disciplinerà e i criteri per la verifica della preventiva analisi di mercato e per l'adozione della delibera quadro da parte delle amministrazioni. Il regolamento inoltre disporrà le modalità attuative rispetto alla prevista pubblicazione dei dati sui servizi resi e prevederà le ulteriori misure utili per l'attuazione della norma.

Il Regolamento, recante i criteri per la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, però doveva essere emanato entro il 31 marzo 2012 .

Ne è stata licenziata una bozza il 12 marzo 2012 sulla quale pesa il recente parere del Consiglio di Stato, n. 04717/2012, che ha proposto alcune modifiche.

In assenza del regolamento di attuazione non si ritiene possibile considerare perentorio il termine del 13 di agosto.

Quali saranno i servizi oggetto di ricognizione ?

I servizi pubblici locali trovano definizione all'articolo 112 del Testo unico degli Enti locali come quei servizi che hanno "per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Tali servizi vengono individuati dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

La normativa nazionale (e comunitaria) inoltre divide i servizi pubblici in due macro categorie :

a rilevanza economica o privi di tale requisito.

La rilevanza economica esiste laddove vi sia un interesse economico generale, un mercato potenziale e pertanto sia necessario tutelare la concorrenza.

La normativa in oggetto e pertanto lo scopo della delibera quadro è proprio quello di garantire la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Bergamo, 03 luglio 2012

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord